
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto: l'eccezione è nulla se inserita nelle conclusioni senza nulla avere dedotto nel corpo della comparsa di costituzione e risposta

Deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, essendosi parte convenuta limitata ad inserire detta domanda nelle conclusioni senza tuttavia nulla avere dedotto nel corpo della comparsa di costituzione e risposta (ed essendo in ogni caso sia il petitum che la causa petendi ampiamente indicati nell'atto introduttivo ed argomentati anche per relationem rispetto alla perizia di parte depositata).

Tribunale di Siena, sentenza del 1.9.2015, n. 820

...omissis...

In particolare le attrici hanno eccepito la mancanza di sottoscrizione dei contratti in oggetto da parte del correntista; la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 1284, III° co, c.c. che richiede la forma scritta ad substantiam, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, IV° co. TUB e art. 5 l. 154/92; la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR, non essendo le condizioni di reciprocità state portate a conoscenza del correntista (trattandosi di conto corrente già in essere) ed essendo peggiorative rispetto a quelle precedenti per come delineate dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24418/2010 (eliminazione interessi anatocistici senza capitalizzazione alcuna); nullità della CMS perché non espressamente pattuita per scritto e per difetto di causa, essendo stata calcolata non sulla somma messa a disposizione e non usata (o se usata in parte calcolata sulla restante parte), e non sulla somma massima usata nel periodo (solitamente trimestrale) e per tutti i giorni del periodo di riferimento in percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato (cioè sull'esposizione massima raggiunta), di fatto traducendo in interessi corrispettivi non pattuiti. Hanno pertanto chiesto disporsi CTU contabile chiedendo che il ricalcolo sia effettuato con azzeramento dei saldi iniziali tutti .. per la correntista.

In ordine al finanziamento del 15..2010 ne hanno eccepito la nullità per difetto di causa, essendo stato contratto per ripianare l'esposizione debitoria sui conti correnti ed hanno infine chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'esposizione debitoria virtuale della correntista che ha per tale motivo subito una contrazione dell'attività lavorativa come da bilanci depositati in atti degli anni da 2007 a 2011.

Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e la prescrizione della domanda di restituzione di indebito per i fatti antecedenti al 16..2003 (10 anni dalla data della notifica della citazione). Nel merito ha costituito .. di forma scritta dei contratti depositando documentazione; ha contestato la richiesta di azzeramento dei primi saldi disponibili (passivi per il cliente) rilevando che, essendo la causa stata introdotta dal correntista, su questo grava l'onere della prova in ordine ai contratti e ai primi estratti conto, onde la mancanza non può procedersi al ricalcolo a saldo zero, richiamando, quanto all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, l'art. xxxxxx; circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in forza dell'eccezione di prescrizione che limiterebbe l'analisi ai rapporti successivi al 16.7.2003, ha precisato che a tale data aveva già adeguato la periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, non essendo necessaria apposita sottoscrizione per i contratti già in essere ed ha richiamato i principi espressi dalla pronuncia n. 24418/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha distinto tra rimessa solutoria e ripristinatoria ai fini dell'azione di ripetizione. Ha contestato la nullità della asserita mancanza di causa del finanziamento e la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.

Senza necessità istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2015.

Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, essendosi parte convenuta limitata ad inserire detta domanda nelle conclusioni senza tuttavia nulla avere dedotto nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, ed essendo in ogni caso sia il petitum che la causa petendi ampiamente indicati nell'atto introduttivo ed argomentati anche per relationem rispetto alla perizia di parte depositata.

Nel merito la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.

Occorre premettere che i conti correnti in oggetto sono ancora in essere, come affermato dalle stesse attrici, pertanto la domanda di ripetizione di indebito deve essere dichiarata inammissibile sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 798/13xxxxxxx La sentenza n. 798/13 della Corte di Cassazione, ponendosi sulla scia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, statuisce che "nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in quanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiamo avuto lo scopo e l'oggetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere".

Pertanto l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebitoxxxxxxx Sempre in tema di rimessa solutoria o ripristinatoria, le parti attrici hanno eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che non avrebbe specificato la natura dei pagamenti. Senza considerare che tale specificazione è stata effettuata in corso di causa, ancor prima si deve in ogni caso osservare che la convenuta ha validamente formulato l'eccezione, in quanto è colui che agisce in ripetizione a dover dimostrare di aver effettuato dei pagamenti tramite l'eccezione di prescrizione è validamente sollevata ove la convenuta allegghi il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare.

Sempre muovendo dai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2448/10 xxxxxxs Nella consulenza di parte attrice depositata in atti non si evidenzia il carattere solutorio delle rimesse, onde la domanda di ripetizione di indebito non può essere accolta né può essere disposta CTU che avrebbe carattere meramente esplorativo.

Si aggiunge infine, quanto all'eccezione di nullità dei contratti per carenza di forma scritta, in atto di citazione le attrici hanno eccepito la mancata sottoscrizione del correntista senza nulla specificare in ordine alla eventuale mancanza di sottoscrizione da parte della banca né la contraente ha in atto di citazione revocato il proprio consenso. Parte convenuta per contro allegati alla

comparsa di costituzione e risposta ha depositato i docc. da 1 a n. 15 relativi ai contratti conclusi, che risultano sottoscritti solo dal cliente. Sul punto, "in riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore", l'altra parte non abbia ..xxxxxxx il proprio assenso o non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi" (Cass. 22223/06). Nella presente fattispecie il cliente non ha revocato il proprio consenso prima della produzione in giudizio da parte della banca della documentazione in oggetto, a tal fine non reputando sufficiente l'eccezione di mancanza di sottoscrizione dei contratti, onde le previsioni pattizie devono reputarsi valide.

Le considerazioni sopra svolte comportano altresì il rigetto della domanda di nullità del contratto di finanziamento, xxxxxxxx Ugualmente sfornita di prova risulta la domanda di risarcimento del danno che la correntista fonda sulla legittima virtuale esposizione debitoria che le avrebbe impedito di accedere ulteriormente al credito, senza tuttavia di ciò allegare nulla.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle parti attrici.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: respinge l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca; respinge le domande avanzate da correntista e garante nei confronti della banca; condanna gli attori in solido tra loro a rifondere in favore di xxxxxx, le spese di lite che liquida in € 18.412,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.